



**COMUNE DI SANTA LUCE
(PROVINCIA DI PISA)**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI
PROPRIETA' DEL COMUNE**

(Approvato con delibera C. C. n. 11 del 4 aprile 2007)

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

- ART. 1 Oggetto
- ART. 2 La gestione degli Impianti Sportivi
- ART. 3 Criteri generali per l'affidamento in concessione degli Impianti Sportivi

TITOLO II – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE

- ART. 4 Modalità di affidamento
- ART. 5 Requisiti di partecipazione alle procedure di selezione
- ART. 6 Criteri di valutazione delle offerte
- ART. 7 Oneri e responsabilità delle parti
- ART. 8 Accesso agli Impianti
- ART. 9 Personale
- ART. 10 Polizze assicurative
- ART. 11 Durata della Concessione
- ART. 12 Convenzione

TITOLO III – CONTROLLO E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

- ART. 13 Modalità di controllo da parte del Comune
- ART. 14 Risoluzione del rapporto della Concessione

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 15 Norme transitorie
- ART. 16 Entrata in vigore e abrogazione di norme

TITOLO 1 – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. L'Amministrazione Comunale tende a favorire lo sviluppo dello Sport dilettantistico, l'associazionismo sportivo e ricreativo al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero
2. Il presente Regolamento individua, in attuazione della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 – art. 90 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che disciplina l'affidamento in gestione degli impianti sportivi a Società, Associazioni Sportive dilettantistiche ed Enti di promozione sportiva e federazioni Sportive provinciali e della legge Regionale del 3 Gennaio 2005, n. 6 “ Disciplina delle modalità di affidamento degli impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana”, le modalità e i criteri generali per l'affidamento in concessione, ad altri soggetti, degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Santa Luce, non direttamente gestiti.

Art. 2 - La gestione degli Impianti Sportivi

1. Gli Impianti Sportivi comunali possono essere gestiti direttamente dal Comune di Santa Luce, oppure affidati in concessione, tramite avviso pubblico e convenzione, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, singole o associate (art. 2 - L.R. 3.01.2005 – n. 6).
2. Qualora la gara per l'affidamento in concessione ai soggetti di cui al comma 1, del presente articolo, andasse deserta si può prevedere l'affidamento a trattativa privata ad altro soggetto richiedente, anche a condizioni diverse rispetto a quelle presenti nel bando pubblico, ma comunque congrue con la funzione di promozione della cultura sportiva che l'impiantistica può svolgere e con l'esigenza di tutela del patrimonio e dell'interesse pubblico.

Art. 3 - Criteri generali per l'affidamento in concessione degli Impianti Sportivi

1. L'affidamento in concessione degli Impianti Sportivi deve tenere di conto dei seguenti criteri (L.R. 3.01.2005, n. 6 - art.3):
 - a. Garanzia di apertura dell'Impianto Sportivo a tutti i cittadini;
 - b. Garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo ai soggetti di cui all'art. 2 che ne facciano richiesta;
 - c. Utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati e condizioni di trasparenza e pari opportunità;
 - d. Scelta del Concessionario che tenga conto dell'esperienza nel settore, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticata nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore di giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

- e. valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire.

TITOLO II – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE

Art. 4 - Modalità di affidamento

1. L'utilizzo del bando pubblico è la modalità ordinaria della procedura di selezione idonea a garantire imparzialità e trasparenza.
2. Il Bando Pubblico deve indicare:
 - a) Il soggetto appaltante;
 - b) La procedura di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - c) L'oggetto;
 - d) I soggetti ammessi a gara;
 - e) I requisiti di cui i concorrenti devono essere in possesso;
 - f) Le modalità di svolgimento della gara, l'aggiudicazione e la valutazione delle offerte;
 - g) L'importo a base d'asta a cui fare riferimento per la definizione dell'offerta economica;
 - h) La durata della gestione;
 - i) Le modalità di partecipazione e termini;
 - j) L'eventuale contributo economico che il Comune intende concedere a sostegno della gestione, quantificato con atto specifico della Giunta comunale.
3. Con la partecipazione al bando il soggetto interessato dovrà impegnarsi a sottoscrivere una convenzione con l'Ente concedente, contenente il dettaglio delle clausole che disciplinano l'uso dell'impianto pubblico.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione alle procedure di selezione

Possono partecipare alla selezione i soggetti indicati nell'Art. 2 del presente Regolamento che siano altresì in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Esperienza di almeno n. 3 anni nel settore della promozione e della diffusione della pratica sportiva;
- b. Affidabilità economica, dimostrata attraverso la produzione di una certificazione che documenti la regolarità dei pagamenti nei confronti degli Enti proprietari di impianti sportivi in cui i concorrenti hanno svolto la propria attività nel precedente triennio;
- c. Qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, documentata dai titoli posseduti previsti per legge e dai curriculum professionali;
- d. Situazione di regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dell'eventuale personale dipendente;

Art. 6 - Criteri di valutazione delle offerte

1. La valutazione delle offerte avverrà a cura di apposita Commissione tecnica, nominata con atto del Dirigente, che valuterà le offerte secondo criteri quali-quantitativi fissati dal bando.

2. L'offerta economica consiste nell'importo del canone annuo offerto dal concorrente rispetto a quello definito a base di gara dall'Amministrazione.
3. L'offerta tecnico-quantitativa è costituita da tutti gli elementi che consentano la valutazione oggettiva dei profili tecnici, educativi, sociali e gestionali delle attività che si intendono svolgere nell'Impianto sportivo.
4. Il punteggio da attribuire all'offerta economica e all'offerta tecnica dovrà comunque prevedere la prevalenza della valutazione economica su quella tecnica.

Art. 7 - Oneri e responsabilità delle parti

1. Il Concessionario si fa carico degli oneri diretti e indiretti per la gestione ed il funzionamento dell'Impianto, e in particolare:
 - a. le spese delle utenze relative a gas, elettricità, acqua, telefono;
 - b. la pulizia dei locali;
 - c. la custodia e la manutenzione ordinaria degli spazi interni ed esterni all'Impianto;
 - d. la manutenzione delle strutture e degli impianti, nonché il ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utenti;
 - e. si assume la responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento danni a terzi;
 - f. è direttamente responsabile dei danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
 - g. è, inoltre, tenuto al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs. 626/94 e dal Decreto del Ministero degli Interni 18.03.1996;
 - h. è tenuto a sottoscrivere polizza assicurativa a copertura di eventuali danni o sinistri che possano verificarsi nell'area di gestione;
 - i. è tenuto a mettere a disposizione gratuitamente dell'Ente concedente l'impianto convenzionato, per le esigenze istituzionali e per le manifestazioni proprie dell'Ente, previo preavviso da parte del Comune, compatibilmente con il calendario di attività svolte dal Concessionario;
2. Il Comune si fa carico degli oneri degli interventi di manutenzione straordinaria che non derivino da danneggiamenti degli utenti dell'attività del Concessionario:
 - a. Il Comune assume l'impegno di comunicare al Concessionario i propri programmi di manutenzione straordinaria della struttura, l'inizio degli stessi con preavviso di 30 giorni. Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del Concessionario.
 - b. nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l'attività del Concessionario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.

Art. 8 - Accesso agli Impianti

1. L'accesso all'Impianto deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, collettivamente o singolarmente, compatibilmente con l'orario di funzionamento del servizio, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo condizioni di pari opportunità con particolare riferimento ai soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.

Art. 9 - Personale adibito all’Impianto

1. Il Concessionario deve attestare per l’eventuale personale dipendente, impiegato nell’Impianto, il rispetto delle norme del diritto del lavoro e il pagamento delle assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalla vigente normativa. Il Comune è comunque sollevato da qualsiasi responsabilità in merito.
2. Il Concessionario deve predisporre, a propria cura, e consegnare all’Amministrazione un piano di sicurezza e nominare per il periodo di utilizzazione il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 10 - Polizze assicurative

1. Il Concessionario è tenuto alla stipula di polizze assicurative R.C. infortuni per il proprio personale e per gli utenti del servizio, per danni a cose, persone o beni mobili.

Art. 11 - Durata della Concessione

1. La durata dell’affidamento in concessione è di norma triennale, è fatta salva, tuttavia, la possibilità di indicare nel bando una durata maggiore fino ad un massimo di 5 anni.

Art. 12 - Convenzione

1. Il Comune stipula con il soggetto risultato Concessionario una convenzione concernente la definizione dei rapporti nella gestione dell’impianto sportivo.

TITOLO III – CONTROLLO E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 13 - Modalità di controllo da parte del Comune

1. Il Comune si riserva in qualsiasi momento il diritto di esercitare il controllo sull’attività e sulla conduzione dell’Impianto da parte del Concessionario.
2. Il Comune attiva, tramite i propri uffici, forme di controllo sulla gestione dell’impianto finalizzate alla verifica di:
 - a. rispetto delle clausole convenzionali;
 - b. pluralismo dell’utenza;
 - c. partecipazione degli utenti svantaggiati;
 - d. fruibilità degli orari di utilizzo della struttura da parte di tutti o comunque del maggior numero di cittadini e società.

Art. 14 – Risoluzione del rapporto della Concessione

1. E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto dandone preavviso di almeno tre mesi al Comune e motivandone le ragioni.
2. L'affidamento in concessione dell'Impianto Sportivo può essere revocato da parte del Comune prima della scadenza prevista, oltre che nel caso stabilito all'art. 7, c. 2 lett b, al verificarsi di una delle seguenti condizioni e senza alcun compenso a titolo di indennizzo da parte dell'Ente:
 - a. Grave e persistente inadempimento degli obblighi contrattuali;
 - b. Realizzazione di interventi sugli impianti e sulla struttura senza il rispetto della normativa vigente e senza disporre delle autorizzazioni del Comune;
 - c. Mancata osservanza degli obblighi assunti con la Convenzione;
 - d. Indisponibilità a concedere l'impianto al Comune per le iniziative messe in atto e/o patrocinate dallo stesso, senza adeguata motivazione;
 - e. Aver procurato danni alla struttura, all'allestimento, all'impiantistica, agli attrezzi, agli infissi, etc.;
 - f. Non fruibilità prolungata dell'Impianto;
 - g. Rilevanti motivi di interesse pubblico che comportino la risoluzione parziale o totale del rapporto.
 - h. Mancato pagamento dei canoni o delle quote dovute, trascorsi 60gg. dal ricevimento dell'intimazione alla regolarizzazione effettuata a mezzo di raccomandata A.R.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni degli impianti sportivi deliberate successivamente alla data di esecutività della deliberazione di approvazione, salvo quanto previsto dall'art. 16.
2. Rimangono in vigore e non sono soggette a variazione o ad adeguamento, fino alla loro scadenza naturale, le concessioni in atto.

Art. 16 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la data di esecutività della Deliberazione di approvazione.
2. Ogni altra disposizione, incompatibile con quanto previsto nel presente Regolamento si intende abrogata.